

Citta' metropolitana di Torino

Autorizzazione all'uso plurimo della risorsa assentita al Consorzio Roggia Campagna e San Marco.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 515-18272 del 28/7/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – art. 36 bis, il Consorzio irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco - C. Fisc. 91025740019 con sede legale presso il Municipio del Comune di Chivasso, P.zza Generale Alberto Dalla Chiesa, – all'uso plurimo delle acque defluenti nella Roggia Campagna mediante la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico in Comune di Montanaro avente le seguenti caratteristiche: portata massima 1100 litri/s, portata media 620 litri/s, salto fiscale 3 metri, potenza nominale media 19 kW;

2) di dare atto che:

a) l'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento, nonché la sua durata, è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 439-26898 del 20/07/2011 per l'esercizio della derivazione della Roggia Campagna;

b) l'Autorità concedente si riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.L.gs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

3) la presente autorizzazione viene inoltre accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:

a) il Consorzio Irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco dovrà presentare al Comune di Montanaro apposita domanda per la realizzazione dei lavori ed altresì acquisire le necessarie autorizzazioni di legge per la realizzazione dell'opera e il nuovo impianto idroelettrico dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali che saranno approvati e conformemente alle prescrizioni ivi contenute;

b) i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle tempistiche indicate nel permesso di costruire e dovrà essere dato preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, al Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione e all'Arpa territorialmente competente;

c) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori dovrà essere presentato a questo ufficio il progetto definitivo delle opere realizzate sotto forma di perizia giurata asseverata e tale progetto dovrà riportare le caratteristiche definitive del prelievo ad uso energetico;

d) entro un anno, dovrà essere presentato a questo ufficio il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

e) ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita da questa Amministrazione l'autorizzazione per la eventuale messa in secca del canale;

f) dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla apposita richiesta, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato,

anticipatamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia;

4) il titolare della presente Autorizzazione è altresì tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione di tutti gli atti di assenso previsti dalla Legge per la realizzazione dell'intervento;

5) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22.

Il titolare della presente autorizzazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(... omissis ...)"